



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2015 PER IL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

sottoscritto il 15/09/2016 in Roma

In data 15/09/2016 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2015 per il personale medico:

PER L'INPS





TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione e durata

- 1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009, sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.
- 2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2015.



TITOLO II FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2 Fondo per la retribuzione accessoria dei medici

- 1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area medica è costituito ai sensi dell'art. 40, comma 1, biennio economico 2006-2007 e dell'art. 11, comma 1, biennio economico 2008-2009 del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, nonché nell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 2. Il fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2015 € 32.804.159,49 ed è ripartito in base ai criteri di seguito individuati.

a 3

TITOLO III MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Articolo 3 Retribuzione di posizione

1. Le parti confermano in € 38.735,00, il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2^ fascia di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) del CCNL 1994/97 - biennio economico 1996/97.

Articolo 4

Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della 2^ fascia con incarico quinquennale

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 20 titolari di centri medici legali provinciali con funzione di coordinamento regionale siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le stesse indennità previste per i coordinatori centrali medico-legali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2[^] fascia funzionale con incarico quinquennale.

2. Le parti convengono altresì che, sempre in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 86 titolari di centri medici legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2[^] fascia funzionale con incarico quinquennale.

7

Articolo 5

Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della 1^ fascia titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti del personale medico della 1[^] fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e funzionale nonché per il presidio delle residue competenze ex Enpals, ai sensi della circolare n. 81 del 14 maggio 2013, siano corrisposte, a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico, le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.

Articolo 6 Indennità di coordinatore generale

- Le parti confermano in € 70.987,41 la misura dello specifico compenso annuo lordo da corrispondere ai sensi del combinato disposto del punto 3 dell'art. 21 dell'Accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL 94/97 relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali e del punto 2 dell'art. 36 del CCNL per il biennio economico 1996/97, al Coordinatore generale dell'area medica per lo svolgimento dell'incarico per 12 mensilità.
- 2. E' altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.

Articolo 7 Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato per il personale medico è disciplinata dall'art. 21 del CCNL 14/04/1997 richiamato dall'art. 80, comma 1 lett. e) del CCNL 1°/08/2006 ed è attribuita garantendo sia la selettività della corresponsione che la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi.

A

- 2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è quindi attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell'Ente nel periodo di riferimento ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.
- 3. Le parti convengono che le risorse finanziarie relative alla retribuzione di risultato siano ripartite in base ai seguenti parametri:
 - a) COEFF. 100 al medico di I° livello componente di Commissioni Mediche Territoriali e Centrali;
 - b) COEFF. 115 al medico di II° livello presidente di Commissione Medica Territoriale UOC; ai responsabili UOS e per il presidio ex Enpals, ai componenti/delegati CMS e ai medici delegati responsabili di UOC e al personale medico inviato in missione per le attività di verifica per almeno 30 giorni all'anno;
 - c) COEFF. 145 al medico di II° livello CGML presidente della Commissione Medica Superiore.
- 4. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di risultato ed il 95% del valore percentuale relativo alla qualità della prestazione.
- 5. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.616.246,72 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, definiti per l'anno 2015 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell'Ente.
- 6. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

 ☐

My tu

Articolo 8

Verifica della performance e retribuzione di risultato

- 1. In relazione agli obiettivi di risultato fissati dall'Ente, trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi.
- 2. In esito alle suddette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali che saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%) e novembre (20%). Nel mese di aprile dell'anno successivo, tenendo conto dei valori a consuntivo per l'intero anno relativi sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati che alla qualità della prestazione svolta, sarà corrisposto il saldo.

Articolo 9 Prestazioni di lavoro straordinario

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1 del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.

I relativi oneri, definiti nella misura dell'1% del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 2, comma 1 del presente contratto, sono a carico del

Fondo medesimo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Disposizioni Finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente contratto collettivo nazionale integrativo, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato. In tal caso, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, secondo le percentuali di cui al comma 4 dell'art. 7.

My

MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

| FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
|-------------------|--|----------|
| | | € annui |
| 2^ F. fascia A | COORDINATORE GENERALE | 9.887,04 |
| 2^ F. fascia B | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE | 8.337,60 |
| 2^ F. fascia D | COORDINATORE DI CML PROVINCIALE | 8.337,60 |
| 1^ F. | RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 8.895,36 |
| 1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 7.821,12 |

0

RW94 CM

M

MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

| FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
|-------------------|--|-----------|
| | | € annui |
| 2^ F. fascia A | COORDINATORE GENERALE | 10.713,94 |
| 2^ F. fascia B | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE | 6.466,04 |
| 2^ F. fascia D | COORDINATORE DI CML PROVINCIALE | 5.691,36 |
| 1^ F. | RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 5.443,46 |
| 1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 4.069,68 |

MI

MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

| FASCIA | POSIZIONE | IMPORTO |
|-------------------|--|-----------|
| | | € annui |
| 2^ F. fascia A | COORDINATORE GENERALE | 10.329,12 |
| 2^ F. fascia B | COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE | 10.329,12 |
| 2^ F. fascia D | COORDINATORE DI CML PROVINCIALE | 10.329,12 |
| 1^F. | RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E FUNZIONALE – PRESIDIO EX ENPALS | 10.000,00 |
| 1^ F. | RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE | 7.746,84 |

My

MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL PERSONALE MEDICO DI II FASCIA

| FASCIA | POSIZIONE | % |
|----------------------------|--|----|
| 2 [^] F. fascia A | COORDINATORE GENERALE | 35 |
| 2 [^] F. fascia B | COORDINATORE CENTRALE | 22 |
| | COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE | |
| 2^F. fascia D | COORDINATORE DI CML PROVINCIALE | 12 |

